



239/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80000** del Registro di
Segreteria,

sul ricorso per ottemperanza proposto dai sig.ri
XX (c.f. omissis) e **YY** c.f. omissis),

nella qualità di **eredi della sig.ra ZZ**,
deceduta il omissis, rappresentati e difesi dall'avv.
Gianluca Magnani;

contro

- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale
(c.f. 80078750587), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Flavia Incletolli;

- **Ministero dell'istruzione e del merito**, in

persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ufficio scolastico regionale per il Lazio;**

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 236/2021 del 23 marzo 2021 di questa Sezione;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Flavia Incletolli, per l'Inps;

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato in segreteria l'8 maggio 2023, i ricorrenti, nella qualità di eredi della sig.ra ZZ, deceduta il omissis, chiedevano l'ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 236/2021, depositata il 23 marzo 2021 e notificata all'Inps il 19 aprile 2021, rimasta ineseguita nonostante la richiesta di liquidazione del 19 aprile 2021.

Detta sentenza aveva riconosciuto il diritto della sig.ra ZZ, quale vedova del sig. QQ,

deceduto il omissis, e in qualità di sua erede, al ricalcolo del trattamento di quiescenza comprensivo del periodo ricongiunto per anni 14, mesi 7 e giorni 3, ai sensi dell'art. 2, l. n. 29/1979 in relazione al trattamento pensionistico di

reversibilità sulla pensione spettante al coniuge.

La sig.ra ZZ, con diffida trasmessa a mezzo pec all'Inps il 31 gennaio 2022 aveva chiesto di provvedere alla conseguente liquidazione.

2. Con memoria del 20 novembre 2023 l'Inps eccepiva l'impossibilità di provvedere in mancanza del decreto di liquidazione della pensione in favore del *de cuius*, di competenza del Ministero presso il quale aveva prestato servizio fino al 31 agosto 2000, comprensivo del periodo ricongiunto ai sensi della l. n. 29/1979.

3. Con ordinanza n. 197/2023 questa Sezione, rilevato che dalla documentazione in atti risultava che la diffida ad adempiere era stata notificata all'Inps ma non all'Amministrazione scolastica (destinataria della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza), e ritenuto necessario acquisire i dati concernenti la posizione previdenziale del *de cuius* in possesso dell'Amministrazione scolastica al fine di consentire la corretta esecuzione del giudicato, ordinava ai ricorrenti di notificare a quest'ultima l'atto di diffida ad adempiere alla sentenza n. 236/2021, e ordinava all'Amministrazione scolastica di fornire i dati concernenti la situazione previdenziale del sig. QQ, indispensabili alla corretta esecuzione del giudicato.

4. Con PEC del 27 dicembre 2023 i ricorrenti provvedevano alla notifica di cui alla predetta ordinanza.

5. Il 21 marzo 2024 l'Inps depositava la nota dell'Ufficio scolastico regionale il Lazio con la quale venivano trasmessi i provvedimenti di pensione definitiva e di riliquidazione della stessa in esecuzione della predetta sentenza n. 236/2021. In particolare, depositava il decreto dell'Ufficio scolastico regionale del 13 dicembre 2023 recante la liquidazione definitiva della pensione. Depositava altresì una "relazione integrativa della sede Inps" con la quale veniva comunicato che, "avendo acquisito la documentazione dal Ministero dell'istruzione in data 19/12/2023, questo Ufficio pensioni (quale ordinatore secondario di spesa) ha provveduto alla liquidazione e all'erogazione delle somme dovute per la sua applicazione in favore degli eredi ricorrenti sulla rata di marzo 2024 come da cedolini allegati".

6. All'udienza del 5 giugno 2024 i ricorrenti chiedevano di ordinare all'Inps il deposito di un conteggio analitico degli importi che sarebbero stati ad essi erogati, in quanto non risultava esplicitato. Con ordinanza a verbale il giudice accoglieva la richiesta di parte ricorrente e disponeva il deposito

dei richiesti conteggi analitici, comprensivi degli interessi, rinviando la trattazione all'udienza dell'11 dicembre 2024 e assegnando termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note difensive.

7. Con memoria del 6 dicembre 2024 i ricorrenti, preso atto della mancata produzione in giudizio da parte dell'Inps dei conteggi analitici sottesi alla liquidazione delle somme pagate, ribadivano il proprio diritto a esaminare tali conteggi, insistendo perché fosse disposta l'esecuzione dell'ordinanza del 5 giugno 2024.

8. All'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, considerato il mancato espletamento da parte dell'Inps dell'adempimento richiesto con l'ordinanza a verbale del 5 giugno 2024, questa Sezione con ordinanza n. 192/2024 reiterava la predetta richiesta, assegnando all'Inps un nuovo termine per provvedere.

9. Con nota del 7 febbraio 2025 l'Inps forniva i richiesti chiarimenti e depositava la relativa documentazione.

10. Con memoria del 26 aprile 2025 i ricorrenti rappresentavano di non avere osservazioni sui conteggi depositati e chiedevano di dichiarare la

cessata materia del contendere o di disporre la condanna, riconoscendo la soccombenza virtuale delle amministrazioni convenute in relazione alle spese di lite, con il favore della distrazione.

11. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Incletolli si è riportata agli atti e ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c. alla sentenza di questa Sezione n. 236/2021, con la quale è stato riconosciuto il diritto della sig.ra ZZ, quale erede del sig. QQ, al ricalcolo del trattamento di quiescenza comprensivo del periodo ricongiunto per anni 14, mesi 7 e giorni 3, ai sensi dell'art. 2, l. n. 29/1979, in relazione al trattamento pensionistico di reversibilità sulla pensione spettante al coniuge.

2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio il

quale, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito.

3. L'Inps ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio ha provveduto alla richiesta ottemperanza, con la liquidazione e il pagamento delle somme dovute in favore degli eredi della sig.ra ZZ.

I ricorrenti, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, a seguito del deposito della relazione dell'Istituto previdenziale concernente i conteggi effettuati, hanno aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese delle Amministrazioni resistenti.

Stante la concorde richiesta delle parti in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

4. Considerato che l'adempimento da parte delle Amministrazioni resistenti è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in via forfettaria nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre

accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia non definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, previa dichiarazione della contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps e il Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

8 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



